



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 30

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

132^a seduta: martedì 19 maggio 2020

Presidenza del presidente MORONESE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1745) FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

(Discussione rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az)	4
MIRABELLI (PD), relatore	3
NUGNES (Misto)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1745) FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1745.

Colleghi, ricordo che l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge in titolo è frutto di una decisione unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 5 maggio, che ha valutato di procedere all'esame in sede deliberante con un *iter* veloce, in ragione dell'ampio consenso registrato sul testo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mirabelli.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1745 reca disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti. Consta di un articolo unico e prevede, al comma 1, che le bottiglie di cui all'articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto-legge del Ministro della sanità del 21 marzo 1973 non debbano più avere una percentuale minima di sostanza vergine.

Nel quadro della regolamentazione vigente, si ricorda che, in base al comma 2 della disposizione richiamata del decreto ministeriale del 1973, le bottiglie e vaschette per alimenti in PET per le quali lo stesso articolo 13-*ter* indica specifiche condizioni devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore con o senza riempimento a caldo. Il provvedimento mira quindi a superare tale vincolo alla presenza di una percentuale di PET vergine nel materiale in oggetto.

In ordine all'ambito applicativo delle disposizioni regolamentari in parola, si ricorda altresì che non si applicano a bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate o commercializzate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA, European free trade association) che sia parte concorrente dell'accordo sullo spazio economico europeo, come evidenziato anche nella relazione illustrativa al disegno di legge.

La relazione allegata al disegno di legge evidenzia al riguardo come un elemento essenziale della transizione ecologica al nuovo modello di sviluppo sostenibile sia rappresentato dalla necessità di favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo e in particolare del PET, materiale con il quale oggi è realizzata la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica in commercio, evidenziando come il limite attualmente posto dalla normativa regolamentare di settore in Italia si ponga in contrasto con tali obiettivi di riciclo e riutilizzo, anche nell'ottica della piena attuazione dell'economia circolare. Dall'eliminazione di tale vincolo alla percentuale minima di PET vergine, a seguito della norma in esame, deriverebbero benefici in termini di possibilità di riciclo nell'ottica dell'effettiva circolarità e ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale.

A fini di inquadramento, si rammenta che a livello europeo la direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019 ha fissato, in materia di plastiche, obiettivi volti a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti di plastica e a promuovere la transizione verso un'economia circolare, introducendo un insieme di misure specifiche che includono un divieto a livello di Unione europea sull'utilizzo di prodotti in plastica monouso ogni qualvolta siano disponibili alternative. La direttiva fa seguito alla strategia europea per la plastica per l'economia circolare lanciata dalla Commissione europea nel gennaio 2018 e sancisce il divieto di alcuni prodotti di plastica, prevedendo peraltro che gli Stati monitorino il consumo dei prodotti e riferiscano alla Commissione europea sui progressi compiuti.

Infine, in base al comma 2 dell'articolo del disegno di legge in esame, si prevede che il Governo provveda a modificare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il citato decreto ministeriale del 21 marzo 1973, adeguando la normativa secondaria alle disposizioni della presente legge.

Se c'è l'accordo di tutte le forze politiche e la volontà di chiudere il provvedimento in tempi rapidi, si potrebbe anche evitare di svolgere le audizioni e fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Mi è sembrato di capire per le vie brevi, ma ne chiedo conferma, che i vari Gruppi siano d'accordo sulla proposta del senatore Mirabelli a rinunciare a svolgere le audizioni, anche considerato che il provvedimento consta di un solo articolo.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, come lei ha anticipato, il disegno di legge è sottoscritto e condiviso da tutti. Pertanto accogliamo la proposta del relatore relativamente sia alla rinuncia a svolgere delle audizioni, sia al termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione del fatto che abbiamo concordato il testo del provvedimento.

Auspichiamo anche che questa prima esperienza sia ripetibile per altri provvedimenti sui quali ci sia condivisione, a prescindere dal soggetto proponente. Accogliamo quindi la proposta del relatore e che sia di buon auspicio.

PRESIDENTE. La richiesta, tra l'altro, è già stata formulata dal senatore Pazzaglini in sede di Ufficio di Presidenza, con la piena disponibilità non solo della Presidenza, ma di tutti i Gruppi a lavorare con questa modalità, laddove via sia condivisione su proposte sia di maggioranza che di opposizione. Viene quindi accolto l'auspicio e resta stabilito che si è deciso all'unanimità di non procedere alle audizioni.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, accetto che vi sia la maggioranza su questa decisione e non obietto nulla, ma non è unanime, perché io avrei gradito poter svolgere le audizioni. Se però la maggioranza è d'accordo nel fare diversamente, mi rimetto a tale decisione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Nugnes.

Seppure il provvedimento seguirà un *iter* agevolato, siamo comunque in attesa dei vari pareri. Propongo quindi di fissare a giovedì 28 maggio 2020, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

